

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 292/CGF – RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2011

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Dr. Marco Lipari, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; – Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. AUTIERI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al signor Gaetano Autieri.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Foggia/Nocerina disputato il 23.4.2011, l’Autieri dopo essere stato insultato negli spogliatoi da un dirigente della squadra avversaria, rivolgeva allo stesso una frase ingiuriosa.

Avverso tale provvedimento l’A.S.G. Nocerina S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.4.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.5.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €20.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. CASILLO PASQUALE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA),**

INFLITTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La società U.S. Foggia S.p.A. ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011, con la quale è stata inflitta alla reclamante l'ammenda di €20.000,00 e l'inibizione a tutto il 31.12.2011 al signor Pasquale Casillo perché propri sostenitori prima della gara accompagnavano l'ingresso nel parcheggio dell'impianto sportivo del pullman della squadra avversaria che subiva evidenti danni; perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere alcuni petardi di notevole potenze in parte nel proprio settore e in parte sul terreno di gioco, senza conseguenze, gli stessi, durante la gara, lanciavano in direzione degli assistenti arbitrali lattine vuote e semipiene, bottigliette di acqua e di caffè e una bottiglietta di vetro; in particolare uno degli assistenti arbitrali veniva colpito al braccio destro da una bottiglietta piena d'acqua che gli procurava forte dolore; al termine dell'incontro un assistente arbitrale che rientrava negli spogliatoi veniva ripetutamente spintonato da addetti alla sicurezza, uno dei quali gli spegneva una sigaretta sull'avambraccio destro provocandogli dolore e conseguente escoriazione; per indebita presenza al termine della gara negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società i quali rivolgevano reiterate frasi offensive agli ufficiali di gara e a tesserati della squadra avversaria (sanzione aggravata per la totale assenza di collaborazione da parte dei dirigenti e degli addetti alla sicurezza,; lettera di diffida art. 18 comma c), C.G.S..

L'inibizione è stata irrogata in quanto il dirigente Casillo, tesserato in favore della società reclamante, al termine della si introduceva indebitamente negli spogliatoi rivolgendo all'arbitro reiterate frasi offensive; analogamente rivolgeva frasi offensive all'allenatore della squadra avversari e alla reazione verbale di quest'ultimo, lo colpiva con due schiaffi causando un principio di colluttazione, prontamente sedata dalle forze dell'ordine (R.A. CC e Proc. Fed.).

La reclamante sostiene, in primo luogo, che la sanzione irrogata alla società sia sproporzionata ed eccessiva, nella parte in cui, oltre all'ammenda di ventimila euro, prevede anche la diffida.

A sostegno della propria tesi, sostiene che il fatto ascritto alla società sarebbe sostanzialmente unitario e, quindi, dovrebbe essere punito in modo meno severo.

La censura non ha fondamento.

Le diverse condotte illecite, così come risultano accertate in modo univoco dagli atti ufficiali di gara, riguardano momenti del tutto differenti e sono stati posti in essere da soggetti diversi (sostenitori, addetti alla sicurezza, altre persone non identificate).

Non è quindi possibile ipotizzare la sussistenza di una sorta di concorso personale di più persone, nella realizzazione di un unitario illecito.

D'altro canto, anche volendo seguire la tesi della società, la congruità della sanzione inflitta resterebbe intatta, se non addirittura rafforzata, in considerazione del carattere reiterato e plurimo delle violazioni commesse.

Per quanto riguarda, invece, la sanzione inflitta al tesserato Casillo, la reclamante sostiene che i dati istruttori non evidenzerebbero in modo certo ed univoco la sussistenza dei fatti materiali ascrittigli.

Neanche questa tesi merita condivisione.

È forse vero, infatti, che il rapporto della Procura Federale è meno dettagliato degli altri atti in ordine alla ricostruzione della vicenda, poiché menziona "uno scambio violento di accuse" tra il dirigente Pasquale Casillo e il tecnico della Nocera Auteri, senza indicarne la precisa sequenza.

Ma gli altri atti ufficiali descrivono in modo assolutamente preciso e dettagliato tutte le circostanze che giustificano la sanzione inflitta, in relazione alla gravità dei fatti commessi.

In particolare, il rapporto dell'ispettore di Lega evidenzia che il Casillo, non autorizzato a sostare nello spazio adiacente agli spogliatoi, "attaccava verbalmente" l'allenatore della Nocera.

E, in modo ancora più preciso, il referto arbitrale espone che il Sig. Casillo, al rientro negli spogliatoi del signor Auteri, "lo aggrediva colpendolo con due schiaffi".

In questo contesto, pertanto, risulta pienamente dimostrata la sussistenza dei fatti addebitati al Casillo, il quale, introdottosi abusivamente in area non autorizzata, ha dapprima offeso verbalmente e ripetutamente l'Auteri, per poi aggredirlo fisicamente, sino all'intervento delle forze dell'ordine.

In relazione alla obiettiva gravità degli illeciti e al contesto in cui essi si collocano, la sanzione dell'inibizione fino al 31 dicembre 2011 risulta del tutto congrua e proporzionata.

In definitiva, quindi, l'impugnata decisione del giudice sportivo deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA PAGANESE/SPEZIA DELL'1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Paganese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro I Divisione Paganese/Speszia, veniva inflitta al calciatore Carlo Vicedomini la squalifica per 3 gare effettive per *“doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva una frase offensiva alla terna arbitrale”*.

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione sia per la configurabilità della condotta ascritta al giocatore come meramente irrispettosa sia in relazione ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Chiedeva pertanto di ridurre da tre a due le giornate di squalifica.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto accolto.

In effetti, la frase pronunciata dal giocatore al momento dell'espulsione per seconda ammonizione praticamente al termine della gara non assume la connotazione, per le circostanze nelle quali è stata proferita, direttamente offensiva nei confronti della terna arbitrale ma più correttamente può essere qualificata come condotta irrispettosa verso la stessa.

Pertanto, in omogeneità ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le due giornate di squalifica che in prime cure si sono aggiunte a quella prevista per l'espulsione, che ovviamente rimane ferma, possono essere ridotte ad una, con conseguente riduzione da tre a due delle giornate di squalifica complessivamente comminate al giocatore della Paganese.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Vicedomini Carlo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati – Componenti; – Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Mettieri – Segretario.

4) RECLAMO A.C. BELLARIA – IGEA MARINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER 4 MESI AL SIG. SAURO NICOLINI;**
- **AMMENDA DI €8.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7656/1487/PF09-10/AM/MA DEL 15.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 4.5.2011)

La società A.C. Bellaria ricorre contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, con il Com. Uff. n. 84/CDN del 4.5.2011 ha condannato il signor Sauro Nicolini all'inibizione di mesi 4 e la società stessa all'ammenda di €8.000,00. Il provvedimento ha tratto origine dal deferimento della Procura Federale a carico dei ricorrenti: dell'amministratore unico signor Nocolini "per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento di quanto stabilito con decisione della C.G.F. di cui al Com. Uff n. 51/CGF del 6.10.2009"; della società Bellaria "a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Amministratore unico".

Nel proprio ricorso, la società Bellaria rileva innanzitutto che il provvedimento di condanna infligge una sanzione più grave di quella adottata in un caso che si ritiene analogo, pubblicato nel Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010, quando la Commissione ha condannato un tesserato deferito "per mancato adempimento" al pagamento di una somma inferiore a €2.000,00 e all'inibizione per 15 giorni.

Sostiene poi la società ricorrente che il differimento del versamento disposto dal provvedimento della C.G.F. e non mai effettuato sarebbe giustificato "da due ordini di motivi": innanzitutto dalla convinzione che la Lega Pro avrebbe potuto sostituirsi alla ricorrente nel pagamento "scontando parte dei crediti federali dell'A.C. Bellaria – Igea Marina già maturati ma non ancora corrisposti". In secondo luogo, la società Bellaria ha differito il pagamento nella convinzione che gli organi federali stessero procedendo a una revisione o abrogazione degli articoli 96, 97 e 99 N.O.I.F., e che da tale revisione sarebbe emersa una disciplina diversa proprio in merito alla questione che origina la controversia.

Una volta appurato che né l'uno né l'altro motivo avrebbero giustificato una dilazione del pagamento, la ricorrente afferma di avere adempiuto all'ordine degli Organi Federali, dimostrando così la propria buona fede. Richiede che queste circostanze siano prese in considerazione per riformare il provvedimento disciplinare della Commissione Disciplinare Nazionale, che all'inverso avrebbe contravvenuto all'art. 16 C.G.S. quando ha determinato l'entità delle sanzioni senza far riferimento alle circostanze attenuanti o giustificanti menzionate.

Il rappresentante del Bellaria, presente in udienza, ha sottolineato che l'impugnativa non verte tanto sulla contestazione del fatto imputato alla ricorrente, ma sulla particolare situazione, che si sarebbe creata anche per le notizie diffuse dagli organi di stampa, la quale avrebbe indotto a ritardare il pagamento. Ha perciò chiesto di rideterminare la quantificazione della sanzione, che ritiene troppo elevata in rapporto alla somma complessiva di cui si è ritardato il pagamento.

Il rappresentante della Procura, dal canto suo, ha rilevato in udienza che nelle more del procedimento era stata anche proposta una conciliazione, che avrebbe configurato una sanzione ridotta. Risultato inefficace tale tentativo, la decisione aveva inasprito la parte economica della sanzione per evitare di comprendere in essa anche la penalizzazione di un punto in classifica che, a campionato in corso, avrebbe determinato un danno piuttosto grave alla società ricorrente. La determinazione dell'entità della sanzione è stata dunque fissata in via equitativa, compensando la mancata penalizzazione di un punto con un inasprimento della parte pecuniaria.

La C.G.F. rileva che le circostanze ritenute giustificative del ritardo erano state già considerate nel deferimento della Procura Federale del 15.4.2011.

Osserva, d'altra parte, che la determinazione della sanzione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale non tiene conto del fatto che la somma dovuta era stata in quel momento effettivamente già versata, il che costituisce motivo sufficiente per ridimensionare l'entità della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Bellaria Igea – Marina S.r.l. di Bellaria – Igea Marina (Ravenna) ridetermina la sanzione inflitta in mesi 2 di inibizione per il Sig. Sauro Nicolini ed in €4.000,00 l'ammenda per la società.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL SIG. GIAMMARIOLI STEFANO SEGUITO GARA GUBBIO/PAGANESE DELL'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 10.5.2011)

Con preannuncio di reclamo dell'11.5.2011, l'Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio, in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 13.5.2011.

Istruito il ricorso, è stata fissata l'odierna discussione, avvenuta in assenza di rappresentante della reclamante.

Nella memoria dell'Associazione si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al dirigente Stefano Giammarioli l'inibizione a svolgere attività federali e a rappresentare la società reclamante fino a tutto il 30.6.2011 per "comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara".

A sostegno della richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione oppure, in subordine, di riduzione della stessa, l'Associazione Sportiva adduce la mancanza di un atteggiamento offensivo, ammettendo solo un "diverbio verbale" tra il dirigente e l'assistente arbitrale, durante il quale non sarebbero state neanche pronunciate le riferite frasi ingiuriose.

In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta ad un dirigente che ha sempre tenuto un comportamento commendevole, che non ha esitato a scusarsi con l'ufficiale di gara a fine partita e addebitabile, in buona sostanza, ad un unico momento di nervosismo in un contesto agonistico di forte significato per la società eugubina.

La Corte visto il rapporto dell'assistente arbitrale che, quanto agli eventi direttamente percepiti fa piena prova, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., del comportamento ascritto al tesserato;

ritenuto che non può revocarsi in dubbio che il signor Giammarioli si sia deliberatamente e illegittimamente alzato dalla panchina in occasione di una decisione arbitrale ritenuta ingiusta (un rigore "a dir poco generoso" concesso agli avversari, si assume nei motivi di gravame) e, all'invito dell'assistente di riprendere il proprio posto, aveva reagito, platealmente, con insulti resi ancor più gravi, nella loro *vis offensiva*, da un inequivocabile gesto dispregiativo;

considerato che la società reclamante assume, ex adverso, che il signor Giammarioli non avrebbe profferito ingiurie ma avrebbe avuto solo un "diverbio verbale", privo di contenuti offensivi (ma del quale, poi, avrebbe sentito l'esigenza di scusarsi);

ritenuto che non appare credibile né la addotta e civile divergenza di opinioni né una qualsiasi replica dell'assistente di gara che, come risulta per tabulas, avrebbe solo subito gli insulti senza nulla ribattere, cosicché appare anche terminologicamente improprio parlare di diverbio;

che ancorché la gara abbia recato, in sé, elementi di intenso agonismo e aspettative sportive di rilievo, non può giustificarsi da parte di un dirigente un atteggiamento offensivo e plateale che, per le circostanze di tempo e di luogo, avrebbe potuto indurre, in soggetti meno responsabili, altri e più gravi atteggiamenti, in ipotesi scongiurati solo per il favorevole esito finale della partita;

rilevato che l'art. 1, comma 1, C.G.S. impone ad ogni tesserato di mantenere, sempre e comunque, un comportamento connotato da correttezza e probità, tale da non arrecare lesioni sia all'onore delle persone che all'Istituzione calcistica;

valutato che non possono trovare ingresso, nella complessiva valutazione di questo Collegio, circostanze attenuanti, oltre quelle verosimilmente già valutate dal giudice di prime cure che ha irrogato una sanzione la cui misura deve essere ritenuta, perciò, pienamente rispondente all'intrinseca lesività del comportamento del dirigente e alla mancanza di precedenti pregiudizievoli e, in definitiva, assolutamente congrua ai sensi dell'art. 19 C.G.S.;

per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CUONZO STEFANO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DELL'1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011, a seguito della gara Cavese/Juve Stabia del 1.5.2011, ha inflitto al calciatore Stefano Di Cuonzo della Juve Stabia S.p.A. la sanzione della squalifica per 6 gare effettive “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro strattonandolo e colpendolo con uno schiaffo al fianco; dopo l'espulsione si ripresentava nel recinto di gioco costringendo l'arbitro a sospendere la gara per ordinarne il suo allontanamento”.

La società Juve Stabia S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, sostenendo la eccessività e spropositatezza della squalifica, atteso che sarebbe addebitabile al calciatore un gesto meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità.

Pertanto, la condotta dovrebbe essere qualificata come meramente scorretta e non come violenta, con inevitabile applicabilità di un trattamento sanzionatorio più mite e contenuto e, d'altra parte, per azioni addirittura più gravi, sarebbero sempre state inflitte qualifiche inferiori alle 6 giornate.

In conclusione, la Juve Stabia S.p.A. ha chiesto di ridurre la squalifica irrogata al signor Dicuonzo da 6 a 3 giornate ovvero, in subordine, da 6 a 5 giornate.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'Arbitro, emerge che al 28° del primo tempo è stato espulso il n. 7 Stefano Di Cuonzo della Juve Stabia “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario” ed è indicato che “lo stesso, quando gli mostravo il cartellino rosso, mi si avvicinava con fare minaccioso e mentre avvicinava la sua faccia alla mia mi tirava uno schiaffo a mano aperta all'altezza del fianco e mi strattonava sino a farmi uscire la maglia dai pantaloncini, veniva fermato a fatica da due suoi compagni di squadra ed allontanato” ed ancora che “lo stesso si ripresentava al 43 2°T all'interno del recinto di gioco costringendomi ad interrompere il gioco per farlo allontanare”.

Dal rapporto dell'assistente arbitrale emerge altresì che “al 28° del 1° tempo il n. 7 della società Juve Stabia signor Di Cuonzo Stefano a giuoco in svolgimento e con il pallone a distanza di giuoco colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario, che senza nessuna perdita di sangue lasciava momentaneamente il terreno di giuoco per le cure del caso, per farvi rientro dopo circa un minuto”.

Sulla base della ricostruzione del fatto, l'entità della squalifica irrogata all'atleta appare congrua e proporzionata.

La sanzione, infatti, tiene conto, come risulta in particolare dal richiamato referto arbitrale, di tre episodi sostanzialmente distinti, vale a dire: la gomitata con cui il signor Di Cuonzo ha colpito al volto un avversario; l'atteggiamento nei confronti dell'arbitro, non solo minaccioso, ma anche “concludente, come dimostrato dallo schiaffo all'altezza del fianco e dalla strattonata che ha determinato la fuoriuscita della maglia dai pantaloncini; il ritorno, a distanza di tempo dagli altri episodi, all'interno del recinto di gioco con conseguente necessità di interruzione del gioco.

In definitiva, tenuto conto delle norme del codice di giustizia sportiva nonché del concreto svolgimento dei fatti posti a base della sanzione, la Corte ritiene che non sussistano elementi per poter pervenire alla riduzione della squalifica inflitta.

Alla reiezione del ricorso segue l'addebito della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellamare di Stabia (Napoli).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete